Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 186

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 26 luglio 1967

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 850-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di decorazioni al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

Decreto presidenziale 4 aprile 1967 registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1967 registro n. 54 Difesa, foglio n. 102

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare « *alla memoria* » per attività partigiana.

MEDAGLIA D'ARGENTO

ANDREUZZA Eugenio di Angelo, classe 1914, da Fossalta di Piave (Venezia). — Volontario nelle formazioni combattenti per la libertà, partecipava a numerose ardite operazioni, dimostrando coraggio e sprezzo del pericolo. Nel generoso e pericoloso tentativo di disarmare da solo un sottufficiale avversario, veniva a sua volta attaccato dal sopraggiungere di rinfonzi. Affrontava il combattimento con estrema decisione ma nell'impari lotta veniva barbaramente trucidato. Esempio di fede e di attaccamento al dovere. — Noventa di Piave, 24 settembre 1944.

DOLZA Pierangelo fu Simone, classe 1914, da Torino. — Entrava tra i primi nelle formazioni partigiane distinguendosi per dedizione e coraggio. Catturato nel corso di una missione insieme ad altri giovani commilitoni ed interrogato, scagionava generosamente gli altri, accusando solo sè stesso. Condannato a morte, affrontava la fucilazione con animo sereno e fiero ottenendo di poter lui medesimo ordinare il fuoco al plotone di esecuzione. Luminoso esempio di forza d'animo e di ardente spirito patriottico. — Saluzzo, 11 gennaio 1944.

GUERMANI Mario fu Ruggero, classe 1894, da Bologna. Valoroso ufficiale di artiglieria, partecipava attivamente fin dall'inizio alla lotta di Liberazione, organizzando nella propria zona le prime formazioni armate partigiane. Incaricato d'una importante missione in territorio occupato, riusciva tra rischi e pericoli a passare le linee avversarie e ad assolvere brillantemente l'incarico avuto. A missione compiuta tentava di rientrare alla propria sede, ma sorpreso dal nemico, trovava morte gloriosa, immolandosi per la libertà d'Italia. — Zona Bolognese, 13-14 febbraio 1945.

MEDAGLIA DI BRONZO

DE VINCENZI Achille di Angelo, classe 1926, da Legnano (Milano). — Entrato giovanissimo nelle file partigiane si distingueva per ardente entusiasmo, generosità, spirito di sacrificio, ardimento. Catturato in seguito a delazione, sopportava con stoica fermezza oltre due mesi di carcere e pur sottoposto a sevizie e torture non forniva al nemico alcuna notizia. Alla fine, con le carni straziate e il volto sfigurato, affrontava fieramente la fucilazione. — Roveredo in Piano - Maniago (Udine), 22 febbraio 1945.

GUGLIELMETTI Cesarino di Benvenuto, classe 1923, da Vernasca (Piacenza). — Giovane di elevati sentimenti patriottici si votava alla lotta partigiana con grande entusiasmo e partecipava eroicamente a due strenui combattimenti. Catturato in seguito a delazione e sottoposto a snervanti interrogatori e crudeli sevizie, non profferiva parola che potesse nuocere ai suoi commilitoni affrontando infine con animo sereno e con commovente pensiero per i suoi cari l'impiccagione, fiero di offrire la sua vita per la rinascita della Patria. — Vernasca (Piacenza), 5 luglio 1944.

PIDALA' Calogero di Guseppe, classe 1920, da Capri Leone (Messina). — Votatosi sin dall'inizio alla lotta partigiana, si distingueva per coraggio ed abnegazione durante un furioso combattimento a fuoco ed all'arma bianca, per contrastare il passaggio obbligato, attraverso un fiume, a soverchianti forze nemiche. Catturato successivamente, sopportava con animo fiero inaudite torture finchè veniva fucilato, facendo olocausto della sua vita per la causa della libertà. — Fiume Sacco - Paliano (Frosinone), 28-29 aprile 1944.

CROCE

BENEDETTI Giovanni di Elia, classe 1899, da Ampezzo (Udine). — Benchè di età non più giovane partecipava con grande impegno alla lotta partigiana distinguendosi per coraggio, impeto combattivo e per le sue qualità di animatore e trascinatore. Nel corso di una azione notturna, circondato da preponderanti forze nemiche, si batteva fieramente fino ad esaurimento delle munizioni. Cadeva infine crivellato di colpi preferendo la morte alla viltà. — Caneva di Tolmezzo, 23-24 agosto 1944.

DEL COLLE Maurizio Edo di Angelo, classe 1924, da Castelnuovo del Friuli (Udine). — Intendente di battaglione partigiano si prodigava instancabilmente affrontando fatiche e pericoli per assicurare i rifornimenti al suo reparto. Nel corso di un massiccio rastrellamento nemico, nel tentativo di forzare il dispositivo avversario per assolvere ai suoi compiti, scontratosi con una formazione avversaria superiore in forze e mezzi, accettava arditamente il combattimento. Colpito mortalmente, suggellava con l'olocausto della vita la dedizione alla causa della libertà. — Zona Monte Rossa (Friuli), 6 dicembre 1944.

GROSSI Enos di Alfeo, classe 1923, da Villafranca in Lunigiana (Massa Carrara). — Partigiano di pura fede e di grande ardimento. Durante le giornate insurrezionali partecipava volontariamente ad una dura azione trovando gloriosa morte sul campo. — Licciana Nardi - La Spezia, 23-29 aprile 1945.

FRESCURA Renato di Cornelio, classe 1923, da Pieve di Cadore (Belluno). — Partigiano di pura fede e non comune coraggio, nel corso di un attacco di sorpresa sferrato contro il suo reparto da preponderanti forze nemiche, partecipava con grande ardore all'impari lotta. Visto cadere il tiratore dell'unica arma automatica, arditamente lo sostituiva riprendendo il fuoco contro il nemico ormai assai vicino finchè, falciato da una raffica di mitragliatrice, si abbatteva sulla propria arma. — Lorenzago di Cadore - Passo della Mauria, 14 giugno 1944.

(7296)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 maggio 1967.

Nomina del presidente dell'Ente Fucino - Ente di sviluppo in Abruzzo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 901, concernente delega al Governo per l'organizzazione degli Enti di sviluppo e norme relative alla loro attività;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257, concernente l'organizzazione degli Enti di sviluppo, con il quale l'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino, istituito con legge 9 agosto 1954, n. 639, e trasformato in Ente di sviluppo con la precitata legge 14 luglio 1965, n. 901, ha assunto la denominazione di Ente Fucino - Ente di sviluppo in Abruzzo;

Visti gli articoli 3 e 11 del precitato decreto 14 febbraio 1966, n. 257, concernenti la nomina dei presidenti degli Enti di sviluppo;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina del presidente dell'Ente predetto ai sensi delle precitate disposizioni;

Ritenuta la opportunità di nominare presidente dell'Ente Fucino - Ente di sviluppo in Abruzzo il dottor Ugo Pesce;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Ugo Pesce è nominato presidente dell'Ente Fucino - Ente di sviluppo in Abruzzo, per il quadriennio decorrente dalla pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1967

SARAGAT

MORO — RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1967
Registro n. 13 Agricoltura e foreste, foglio n. 231

(8142)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 maggio 1967.

Nomina del presidente dell'Ente Delta Padano - Ente di sviluppo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 901, concernente delega al Governo per l'organizzazione degli Enti di sviluppo e norme relative alla loro attività;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257, concernente l'organizzazione degli Enti di sviluppo, con il quale l'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 69, e trasformato in Ente di sviluppo con la precitata legge 14 luglio 1965, n. 901, ha assunto la denominazione di Ente Delta Padano - Ente di sviluppo;

Visti gli articoli 3 e 11 del precitato decreto 14 febbraio 1966, n. 257, concernenti la nomina dei presidenti degli Enti di sviluppo;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina del presidente dell'Ente predetto ai sensi delle precitate disposizioni;

Ritenuta la opportunità di nominare presidente dell'Ente Delta Padano - Ente di sviluppo, il sig. Rolando Tagliatti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Rolando Tagliatti è nominato presidente dell'Ente Delta Padano - Ente di sviluppo, per il quadriennio decorrente dalla pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1967

SARAGAT

MORO — RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1967
Registro n. 13 Agricoltura e foreste, foglio n. 233

(8143)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 maggio 1967.

Nomina del presidente dell'Ente Maremma - Ente di sviluppo in Toscana e Lazio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 901, concernente delega al Governo per l'organizzazione degli Enti di sviluppo e norme relative alla loro attività;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257, concernente l'organizzazione degli Enti di sviluppo, con il quale l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 66, e trasformato in Ente di sviluppo con la precitata legge 14 luglio 1965, n. 901, ha assunto la denominazione di Ente Maremma - Ente di sviluppo in Toscana e Lazio;

Visti gli articoli 3 e 11 del precitato decreto 14 febbraio 1966, n. 257, concernenti la nomina dei presidenti degli Enti di sviluppo;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina del presidente dell'Ente predetto ai sensi delle precitate disposizioni;

Ritenuta la opportunità di nominare presidente dell'Ente Maremma - Ente di sviluppo in Toscana e Lazio, l'avv. Tommaso Morlino;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Articolo unico.

L'avv. Tommaso Morlino è nominato presidente dell'Ente Maremma - Ente di sviluppo in Toscana e Lazio, per il quadriennio decorrente dalla pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1967

SARAGAT

MORO — RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1967
Registro n. 13 Agricoltura e foreste, foglio n. 232

(8144)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1967.

Modificazioni alla nomenclatura statistica delle merci della tariffa dei dazi doganali di importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 41 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723;

Ritenuta la necessità di modificare la nomenclatura statistica di alcune voci della tariffa stessa;

Su conforme parere dell'Istituto centrale di statistica;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 1° luglio 1967, la nomenclatura statistica delle merci comprese nelle voci di tariffa elencate nella unita tabella, è modificata come indicato, per ciascuna voce, nella tabella stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1967

Il Ministro: PRETI

TABELLA

Pag. 4. — Voce n. 01.03; discriminazione statistica « b » a piè pagina; numero della statistica « 03 »:

il numero della statistica « 03 » è modificato come segue:
03 - scrofe di un peso minimo di 160 kg e che hanno figliato almeno una volta.

Pag. 5. — Voci n. 01.05-A e n. 01.05-B; discriminazioni statistiche « a » e « b » a piè pagina:

le discriminazioni statistiche « a » e « b », a piè pagina, sono modificate come segue:

a
01 - di peso unitario non superiore a 185 grammi, denominati « pulcini »
- altri:
02 - - galli, galline e polli
03 - - anatre
07 - - oche
06 - - tacchini
09 - - faraone

b
13 - di peso unitario non superiore a 185 grammi, denominati « pulcini »
- non nominati:
14 - - galli, galline e polli
15 - - anatre
17 - - oche
16 - - tacchini
18 - - faraone

Pag. 8. — Voci n. 02.01-B-II-b-1-aa e n. 02.01-B-II-b-1-bb; discriminazioni « c » e « d » a piè pagina:

le discriminazioni statistiche « c » e « d », a piè pagina, sono modificate come segue:

c
32 - della specie bovina
- della specie suina:
81 - - testa, anche in parti; gola
82 - - zampe; coda
83 - - reni
84 - - fegato
85 - - cuore; lingua; polmoni
86 - - fegato, cuore, lingua e polmoni, con trachea ed esofago il tutto assieme
89 - - non nominate

d
34 - della specie bovina
- della specie suina:
91 - - testa, anche in parti; gola
92 - - zampe; coda
93 - - reni

(segue)

d
94 - - fegato
95 - - cuore; lingua; polmoni
96 - - fegato, cuore, lingua e polmoni, con trachea ed esofago il tutto assieme
99 - - non nominate

Pag. 9. — Voce n. 02.02-A; discriminazione statistica « a », a piè pagina:

la discriminazione statistica « a », a piè pagina, è modificata come segue:

a
- volatili da cortile interi:
- - galli, galline e polli:
06 - - - presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, denominati « polli 83 % »
07 - - - presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 70 % »
08 - - - presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 65 % »
- - anatre:
10 - - - presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, denominate « anatre 85 % »
12 - - - presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominate « anatre 70 %
- - oche:
17 - - - presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, denominate « oche 82 % »
19 - - - presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, denominate « oche 75 % »
13 - - tacchini
15 - - faraone
- parti di volatili:
22 - - disossate
- - non disossate:
34 - - - metà o quarti: di galli, galline e polli
37 - - - metà o quarti: di anatre
40 - - - metà o quarti: di oche
41 - - - metà o quarti: di tacchini
44 - - - metà o quarti: di faraone
47 - - - ali intere anche senza la punta
50 - - - dorsi; colli; dorsi con colli; codrioni; punte di ali
24 - - - petti e pezzi di petti di tacchini
28 - - - sottocosce e pezzi di sottocosce di tacchini
55 - - - altre

Pag. 11. — Voce n. 02.06-B; discriminazione statistica « b », a piè pagina:

la discriminazione statistica « b », a piè pagina, limitatamente alle « frattaglie commestibili », e modificata come segue:

- frattaglie commestibili:
24 - - testa, anche in parti; gola
25 - - zampe; coda
26 - - reni
27 - - fegato
28 - - cuore; lingua; polmoni
29 - - fegato, cuore, lingua e polmoni, con trachea ed esofago il tutto assieme
32 - - altre

Pag. 22. — Voci numeri 04.05-A-I, 04.05-A-II, 04.05-B-I-a e 04.05-B-I-b; discriminazioni statistiche « a », « b », « c » e « d », a piè pagina:

le discriminazioni statistiche « a », « b », « c » e « d », a piè pagina, sono modificate come segue:

a
- di volatili da cortile:
12 - - da cova
- - altre:
15 - - - di galline
18 - - - di anatre, oche, tacchine, faraone
21 - di altri volatili

b
- di volatili da cortile:
24 - - da cova
- - altre:
27 - - - di galline
30 - - - di anatre, oche, tacchine, faraone
33 - di altri volatili

c
- di volatili da cortile:
- - uova sgusciate:
42 - - - fresche o conservate
41 - - - essiccate
- - giallo d'uova:
44 - - - liquido
47 - - - congelato
37 - - - essiccato
43 - di altri volatili

d
- di volatili da cortile:
- - uova sgusciate:
50 - - - fresche o conservate
49 - - - essiccate
- - giallo d'uova:
63 - - - liquido
66 - - - congelato
45 - - - essiccato
53 - di altri volatili

Pag. 22. — Voce n. 04.05-B-II; numero della statistica « e » e relativa discriminazione statistica « e », a piè pagina:

il numero della statistica « e » è sostituito con « 75 » ed è soppressa a piè pagina la relativa discriminazione statistica « e ».

Pag. 95. — Voci n. 16.01-A-I e n. 16.01-A-II; discriminazioni statistiche « a » e « b », a piè pagina; numeri della statistica « 06 » e « 16 »:

i numeri della statistica « 06 » e 16 », sono modificati come segue:

06 - contenenti fegato della specie suina
16 - contenenti fegato della specie suina

Pag. 95. — Voce n. 16.01-B; discriminazione statistica « c », a piè pagina:

la discriminazione statistica « c », a piè pagina, è modificata come segue:

c
21 - della specie bovina (esclusi quelli contenenti carni o frattaglie della specie suina)
- contenenti carni o frattaglie della specie suina:
26 - - salsicce e salami, stagionati
27 - - salami a base di sangue
32 - - altri
35 - non nominati

Pag. 95. — Voce n. 16.02-A-II; discriminazione statistica « d », a piè pagina:

la discriminazione statistica « d », a piè pagina, è modificata come segue:

d
02 - contenenti fegato della specie suina
03 - della specie bovina (escluse quelle contenenti fegato della specie suina)
08 - non nominati

Pag. 96. — Voce n. 16.02-B-I; discriminazione statistica « a », a piè pagina:

la discriminazione statistica « a », a piè pagina, è modificata come segue:

a
- di volatili:
09 - - contenenti, in peso, 80 % o più di carne disossata o non disossata
12 - - altre
15 - di selvaggina o di coniglio

Pag. 96. — Voce n. 16.02-B-II-b; discriminazione statistica « b », a piè pagina:

la discriminazione statistica « b », a piè pagina, è modificata come segue:

b
- contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso:
- - 80 % o più di carne e/o frattaglie, di ogni specie:
21 - - - prosciutto, filetto e lombata, anche in parti
24 - - - spalla, anche in parti
28 - - - altre
32 - - 40 % o più e meno di 80 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie
36 - - meno di 40 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie
41 - contenenti carni o frattaglie della specie bovina (escluse quelle contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica)
49 - non nominate

(7828)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1967.

Dichiarazione di esecutività della mappa contemplante una prima parte delle limitazioni alle costruzioni e impianti nelle zone contigue all'aeroporto di Ciampino (Roma).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che approva il testo definitivo del Codice della navigazione;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del Codice della navigazione;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1964, numero 456, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 303 del 7 dicembre 1964 e successivi decreti di rettifica del 14 ottobre 1965 (*Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 9 novembre 1965) e del 13 giugno dell'anno 1966 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 13 agosto 1966);

Vista la mappa pubblicata all'albo pretorio del comune di Marino (Roma) dal 10 novembre 1966 al 9 gennaio 1967, determinante una prima parte delle limitazioni contemplate dalla legge 4 febbraio 1963, n. 58;

Considerato che avverso alla determinazione delle zone soggette a limitazioni ed al decreto ministeriale sopracitato sono state proposte, nei termini prescritti da parte di quattro ditte proprietarie di terreni ricadenti in dette zone, opposizioni, rigettate, perchè ritenute infondate, per i motivi specificati nel decreto n. 4 in data 3 gi ugno 1967 notificato agli interessati, a mezzo di ufficiale giudiziario;

Decreta:

La mappa anzidetta delle aree assoggettate a limitazioni delle costruzioni ed impianti in vicinanza dello aeroporto di Ciampino è esecutiva con annotazione apposta dell'Ufficio competente sulla stessa mappa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 luglio 1967

Il Ministro: TREMELLONI

(8059)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1967.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di S. Pancrazio Salentino (Brindisi).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del Codice della navigazione;

Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'articolo 714-*bis* del Codice della navigazione, la direzione e la lunghezza di atterraggio nonchè il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio dell'aeroporto di S. Pancrazio Salentino (Brindisi);

Considerato che occorre indicare, altresì, se detto aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione, sono determinate, relativamente all'aeroporto di S. Pancrazio Salentino (Brindisi) come segue:

Direzione di atterraggio: 320°;
Lunghezza di atterraggio: superiore a ml. 1500;
Livello medio dell'aeroporto: mt. 45,30 s.l.m.

Livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

Testata N.: mt. 45,85 s.l.m.;
Testata S.: mt. 45,27 s.l.m.

L'aeroporto non è aperto al traffico strumentale e notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 luglio 1967

(8057) *Il Ministro*: TREMELLONI

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 8 luglio 1967.

Proroga della gestione commissariale del comune di Campi Salentina.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 gennaio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 18 gennaio successivo, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Campi Salentina per i motivi indicati nella relazione ministeriale allegata al predetto decreto, e nominato commissario straordinario al Comune il direttore di sezione dott. Leonardo Ciannamea.

Con decreto prefettizio pari numero dell'8 aprile 1967, la gestione commissariale è stata prorogata di tre mesi.

All'atto dell'insediamento il commissario si è trovato nella necessità di dovere affrontare numerosi e complessi problemi di amministrazione per riportare alla normalità la situazione della civica Azienda, scossa nella sua organizzazione funzionale dal lungo periodo di carenza dell'Amministrazione ordinaria.

Problemi locali di somma importanza, specie nel settore della finanza locale, degli uffici e servizi sarebbero compromessi qualora, allo scadere del normale periodo di carica, il commissario dovesse interrompere la sua opera.

Allo scopo, pertanto, di assicurare alla gestione commissariale la possibilità di completare la impostazione del programma amministrativo in corso, si ritiene necessario prorogare la gestione commissariale stessa ai sensi degli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148; 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

A ciò si è provveduto con decreto prefettizio di pari data, unito alla presente relazione.

Lecce, addì 8 luglio 1967

Il prefetto: MARCHEGIANO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 gennaio 1967, con il quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Campi Salentina e nominato commissario straordinario, per la provvisoria gestione del Comune, il direttore di sezione dott. Leonardo Ciannamea;

Visto il decreto prefettizio pari numero, dell'8 aprile 1967, col quale la gestione commissariale è stata prorogata di mesi tre;

Considerato che l'8 luglio 1967, verrà a scadere il termine di proroga;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e del quale fa parte integrante, venga prorogata di altri tre mesi;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di Campi Salentina, affidata al direttore di sezione, dottor Leonardo Ciannamea, è prorogata di tre mesi a decorrere dal 9 luglio 1967.

Lecce, addì 8 luglio 1967

Il prefetto: MARCHEGIANO

(8205)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 14 luglio 1967.

Proroga della gestione commissariale del comune di Alliste.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 gennaio 1967, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Alliste per i motivi indicati nella relazione ministeriale allegata al predetto decreto, e nominato commissario straordinario al Comune il direttore di sezione dott. Roffredo Monizza.

Con decreto prefettizio pari numero del 14 aprile 1967, la gestione commissariale è stata prorogata di mesi tre.

Il commissario si trova tuttora nella necessità di affrontare numerosi e complessi problemi di amministrazione per riportare alla normalità la situazione della civica Azienda.

Allo scopo, pertanto, di assicurare alla gestione commissariale la possibilità di completare la impostazione del programma amministrativo in corso, si ritiene necessario prorogare la gestione commissariale stessa ai sensi degli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148; 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

A ciò si è provveduto con decreto prefettizio di pari data, unito alla presente relazione.

Lecce, addì 14 luglio 1967

Il prefetto: MARCHEGIANO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 gennaio 1967, con il quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Alliste e nominato commissario straordinario, per la provvisoria gestione del Comune, il direttore di sezione dott. Roffredo Monizza;

Visto il decreto prefettizio pari numero, del 14 aprile 1967, col quale la gestione commissariale è stata prorogata di tre mesi;

Considerato che il 15 luglio 1967 verrà a scadere il termine di proroga;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e del quale fa parte integrante, venga prorogata di altre tre mesi;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di Alliste, affidata al direttore di sezione dott. Roffredo Monizza, è prorogata di tre mesi a decorrere dal 16 luglio 1967.

Lecce, addì 14 luglio 1967

Il prefetto: MARCHEGIANO

(8206)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 15 luglio 1967.

Proroga della gestione commissariale del comune di Corigliano d'Otranto.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 gennaio 1967, è stato sciolto il Consiglio comunale di Corigliano d'Otranto ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune il consigliere di 1ª classe dott. Renato Cupri.

Con decreto prefettizio pari numero del 14 aprile 1967, la gestione commissariale è stata prorogata di tre mesi.

E' opportuno che l'opera iniziata dal commissario sia dallo stesso ulteriormente proseguita, occorrendo avviare a sollecita definizione provvedimenti amministrativi indifferibili, nell'interesse della civica Azienda.

Rendendosi, pertanto, necessaria la proroga di altri tre mesi della gestione commissariale, si è a tal fine provveduto con decreto prefettizio in data odierna, ai sensi del combinato disposto dell'art. 323, del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 270.

Lecce, addì 15 luglio 1967

Il prefetto: MARCHEGIANO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 gennaio 1967, con il quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Corigliano d'Otranto e nominato commissario straordinario, per la provvisoria gestione del Comune, il consigliere di 1ª classe dott. Renato Cupri;

Visto il decreto prefettizio pari numero del 14 aprile 1967, col quale la gestione commissariale è stata prorogata di mesi tre, e che il 15 luglio 1967 verrà a scadere il termine di proroga;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e del quale fa parte integrante, venga prorogata di altri tre mesi;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di Corigliano d'Otranto, affidata al consigliere di 1ª classe dott. Renato Cupri, è prorogata di tre mesi a decorrere dal 16 luglio 1967.

Lecce, addì 15 luglio 1967

Il prefetto: MARCHEGIANO

(8207)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione alla Fondazione « Anna Maccaferri per le figlie dei carcerati », con sede in Milano, ad acquistare un immobile.

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti in data 17 giugno 1967, registro n. 17 Grazia e Giustizia, foglio n. 49, la Fondazione « Anna Maccaferri per le figlie dei carcerati » con sede in Milano, via Lamarmora 40, è autorizzata ad acquistare un terreno di are 80 sito in agro di Lecce facente parte del fondo « Linoci » che il catasto distingue alla partita n. 12668, fogli 246 e 235, particelle 7/A allo scopo di erigervi un istituto per figlie di detenuti.

(7890)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Domenico Pittella nato a Lauria (Potenza) il 7 febbraio 1932, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatogli dalla Università di Napoli il 14 aprile 1958.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(7731)

Approvazione del nuovo regolamento organico del personale dell'Istituto superiore di odontoiatria « G. Eastman » di Roma.

Con decreto interministeriale del 30 giugno 1967, il Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro ha approvato e vistato il nuovo regolamento organico del personale dell'Istituto superiore di odontoiatria « G. Eastman » di Roma, costituito da 89 articoli e dalle tabelle *A*) e *B*).

(7825)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione nella zona di Cave-Genazzano (Roma)

Con decreto ministeriale 10 luglio 1967, fino al 30 giugno 1969, sono vietate, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico, la caccia e uccellagione al colombaccio, alla beccaccia, al tordo, alla starna, al fagiano ed alla lepre nella zona di Cave-Genazzano il cui territorio ampliato di ha. 250, assume la superficie complessiva di ha. 600 e viene ad essere delimitata dai confini seguenti:

Partendo dalla località Collembrano, si segue la strada comunale dello Speciano fino ad incontrare il fosso Rio, si segue detto fosso fino dove esso incrocia con la strada provinciale Valmontone-Genazzano (Pedemontana Braccio), si segue quindi detta strada provinciale fino al Ponte Formalicchio da dove ci si inoltra lungo lo stradone Roanico sino dove detto stradone si porta quasi a contatto con la strada comunale delle Ceppeta, si attraversa quindi la strada delle Ceppeta e ci si inoltra verso Ovest per la località Prese Lunghe e attraverso il fosso Cauzzo si raggiunge il punto di partenza, ossia la località Collembrano e la strada dello Speciano.

(7848)

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Gorizia

Con decreto ministeriale addì 30 giugno 1967, la gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Gorizia viene prorogata fino al 31 ottobre 1967 ed il dott. Francesco Polacco è confermato nella carica di commissario governativo con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con l'obbligo di sottoporre alla preventiva cognizione di questo Ministero ogni eventuale atto di disposizione.

(7842)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1967, registro n. 3 C.F.S., foglio n. 329, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato, prodotto in data 25 febbraio 1963, dal signor Catizzone Antonio, avverso il mancato inquadramento ai sensi dell'art. 62 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

(7840)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Inclusione del comune di Capo d'Orlando (Messina) nell'elenco delle località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, approvato con decreto interministeriale 10 agosto 1952.

Con decreto interministeriale 5 giugno 1967, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, il comune di Capo d'Orlando (Messina) è stato incluso nell'elenco delle località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, nelle quali è obbligatoria l'applicazione dell'imposta di soggiorno.

Il decreto predetto avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(7946)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Campo di Giove ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 17 luglio 1967, il comune di Campo Giove (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.436.220, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8091)

Autorizzazione al comune di Gissi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 17 luglio 1967, il comune di Gissi (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.825.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8092)

Autorizzazione al comune di Banari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1967, il comune di Banari (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.870.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8093)

Autorizzazione al comune di Concordia sulla Secchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 17 luglio 1967, il comune di Concordia sulla Secchia (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.638.215, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8096)

Autorizzazione al comune di Anela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1967, il comune di Anela (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(8094)

Autorizzazione al comune di Brancaleone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1967, il comune di Brancaleone (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.995.378, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8095)

Autorizzazione al comune di Pofi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 17 luglio 1967, il comune di Pofi (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.508.680, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8097)

Autorizzazione al comune di San Clemente ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 17 luglio 1967, il comune di San Clemente (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.951.920, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8098)

Autorizzazione al comune di Sant'Elena Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 luglio 1967, il comune di Sant'Elena Sannita (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.437.345, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8099)

Autorizzazione al comune di Cerva ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1967, il comune di Cerva (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.178.205, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8101)

Autorizzazione al comune di San Pietro Apostolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1967, il comune di San Pietro Apostolo (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.677.610, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8100)

Autorizzazione al comune di Montecilfone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1967, il comune di Montecilfone (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.750.060, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8102)

Autorizzazione al comune di Putifigari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1967, il comune di Putifigari (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8103)

Autorizzazione al comune di Martis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1967, il comune di Martis (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8104)

Autorizzazione al comune di Laerru ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1967, il comune di Laerru (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.340.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8105)

Autorizzazione al comune di Ittireddu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1967, il comune di Ittireddu (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8106)

Autorizzazione al comune di Sennori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1967, il comune di Sennori (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8108)

Autorizzazione al comune di Semestene ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1967, il comune di Semestene (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8109)

Autorizzazione al comune di Villanova Monteleone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1967, il comune di Villanova Monteleone (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8107)

Autorizzazione al comune di Castelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 17 luglio 1967, il comune di Castelli (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.694.105, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8110)

Autorizzazione al comune di Montebello di Bertona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 17 luglio 1967, il comune di Montebello di Bertona (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.955.365, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8111)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 139

Corso dei cambi del 25 luglio 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,08	624,05	624,09	624,07	624,05	—	624,05	624,07	624,06	624,05
$ Can.	579,03	579,15	579,625	579,50	579,15	—	579,60	579,50	579 —	578,90
Fr. Sv.	144,45	144,40	144,40	144,39	144,40	—	144,37	144,39	144,44	144,40
Kr D.	89,93	89,92	89,93	89,90	90 —	—	89,8975	89,90	89,94	89,93
Kr N.	87,29	87,26	87,27	87,29	87,35	—	87,29	87,29	87,29	87,28
Kr Sv.	121,18	121,15	121,12	121,14	121,20	—	121,15	121,14	121,14	121,12
Fol	173,40	173,42	173,43	173,455	173,40	—	173,455	173,455	173,41	173,40
Fr. B.	12,57	12,575	12,5725	12,5760	12,575	—	12,537	12,5760	12,57	12,575
Franco francese	127,30	127,35	127,35	127,345	127,35	—	127,365	127,345	127,35	127,35
Lst.	1738,74	1738,90	1738,90	1739 —	1738,75	—	1738,90	1739 —	1739,10	1738,90
Dm. occ.	156,13	156,12	156,15	156,005	156,05	—	156,11	156,005	156,10	156,09
Scell. Austr.	24,18	24,18	24,18	24,1825	24,18	—	24,18	24,1825	24,18	24,18
Escudo Port.	21,71	21,71	21,69	21,73	21,75	—	21,703	21,73	21,73	21,73
Peseta Sp.	10,41	10,41	10,4150	10,4150	10,42	—	10,415	10,4150	10,41	10,41

Media dei titoli del 25 luglio 1967

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	103,90
Redimibile 3,50% 1934	100,70
Id. 3,50% (Ricostruzione)	85,475
Id. 5% (Ricostruzione)	96,425
Id. 5% (Riforma fondiaria)	95,05
Id. 5% (Città di Trieste)	95,075
Id. 5% (Beni Esteri)	94,85
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	98,775

Titolo	Media
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° gennaio 1968)	100,025
» 5% (» 1° aprile 1969)	100 —
» 5% (» 1° gennaio 1970)	100,15
» 5% (» 1° gennaio 1971)	100,125
» 5% (» 1° aprile 1973)	100,125
» 5% (» 1° aprile 1974)	100,05
» 5% (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5% (» 1°-10-1975) - II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 luglio 1967

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,06
1 Dollaro canadese	579,55
1 Franco svizzero	144,38
1 Corona danese	89,899
1 Corona norvegese	87,29
1 Corona svedese	121,145
1 Fiorino olandese	173,455
1 Franco belga	12,574
1 Franco francese	127,355
1 Lira sterlina	1738,95
1 Marco germanico	156,107
1 Scellino austriaco	24,181
1 Escudo Port.	21,716
1 Peseta Sp.	10,415

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società « Cooperativa di Servizi fra Lavoratori », con sede in Gallumara-Massa Fiscaglia (Ferrara).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 10 luglio 1967, è stata disposta la nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società « Cooperativa di Servizi fra Lavoratori », con sede in Gallumara-Massa Fiscaglia (Ferrara), così composto:

Giusti Domenico, presidente, Tosi rag. Gianni e Ferretti Marino, membri.

(7888)

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa « A.C.L.I. - S. Narciso », con sede in Ploaghe (Sassari).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 11 luglio 1967, il dott. Severino Mecucci è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa « A.C.L.I. - S. Narciso », con sede in Ploaghe (Sassari), in sostituzione del sig. Brundu Vincenzo, dimissionario.

(7889)

Scioglimento della Società cooperativa edilizia « Perfecta », con sede in Verona

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 luglio 1967, la Società cooperativa edilizia « Perfecta », con sede in Verona, costituita per rogito Colozza in data 20 ottobre 1952, repertorio 3643, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

(8033)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/488 S. Dorl. d. Valle di data 22 aprile 1933, con il quale il cognome del sig. Žerjal Silvestro, nato a S. Dorligo della Valle il 31 dicembre 1911 ed ivi residente in via Aquilinia 334, venne ridotto in forma italiana di « Zeriali », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Vista la domanda, in data 13 aprile 1967, corredata dalla prescritta documentazione, con la quale il sopranominato chiede il ripristino del proprio cognome nella forma originaria di « Žerjal »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza predetta meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/488 S. Dorl. d. Valle di data 22 aprile 1933, è revocato. In conseguenza il cognome, ridotto come sopra, del sig. Zeriali Silvestro è restituito nella sua forma originaria di « Žerjal ».

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione di famiglia e precisamente:

1) Corosez Lucia, nata a Muggia il 5 novembre 1914, moglie;

2) Zeriali Marco Daniele, nato a Buenos Ayres il 5 aprile 1952, figlio.

Il sindaco di S. Dorligo della Valle è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926, sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 8 luglio 1967

Il prefetto: MICELI

(7830)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso per esami a sei posti di esperto aggiunto in lingue estere nel ruolo direttivo degli esperti in lingue estere

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami ad un posto di esperto aggiunto in lingue estere nel ruolo direttivo degli esperti in lingue estere, per la lingua francese.

Art. 2.

E' indetto un concorso per esami ad un posto di esperto aggiunto in lingue estere nel ruolo direttivo degli esperti in lingue estere, per la lingua inglese.

Art. 3.

E' indetto un concorso per esami ad un posto di esperto aggiunto in lingue estere nel ruolo direttivo degli esperti in lingue estere, per la lingua spagnola.

Art. 4.

E' indetto un concorso per esami ad un posto di esperto aggiunto in lingue estere nel ruolo direttivo degli esperti in lingue estere, per la lingua russa.

Art. 5.

E' indetto un concorso per esami ad un posto di esperto aggiunto in lingue estere nel ruolo direttivo degli esperti in lingue estere, per la lingua araba.

Art. 6.

E' indetto un concorso per esami ad un posto di esperto aggiunto in lingue estere nel ruolo direttivo degli esperti in lingue estere, per la lingua cinese.

Art. 7.

Per l'ammissione ai concorsi di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentadue, salvo quanto stabilito dal successivo art. 8;

3) diploma di laurea per le lingue cui si concorre, in lingue e letterature straniere, o lingue e letterature straniere moderne, o lingue e letterature orientali, conseguito presso una Università della Repubblica o altro Istituto equiparato, oppure diploma di laurea per le lingue cui si concorre, in lingue e civiltà orientali (indirizzo storico-politico e storico-letterario) o in lingue, letterature e istituzioni dell'Europa orientale o in lingue, letterature e istituzioni dell'Europa occidentale conseguito presso l'Istituto orientale di Napoli. Non sono ammessi altri titoli di studio;

4) buona condotta che sarà accertata d'ufficio, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

5) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 9 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 8.

Il limite massimo di età, indicato nel n. 2) del precedente art. 7, è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni nei riguardi di coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

c) per gli appartenenti alle altre categorie assimilate agli ex combattenti;

d) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea e dall'Etiopia nonchè dalla Somalia, che siano rimpatriati entro il 31 marzo 1950; per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; per i profughi dai territori esteri; per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; per i profughi e rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri; per i profughi e rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano, ai sensi della legge 25 febbraio 1963, n. 319;

e) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U., abbia prestato servizio in zone di intervento, ai sensi della legge 11 dicembre 1952, n. 1746;

3) a 39 anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233 e all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

4) a 35 anni, per i mutilati ed invalidi di guerra, nonchè per le categorie ad essi assimilate, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944.

Per gli assistenti ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati di Università o di Istituto di istruzione universitaria, in attività di servizio o cessati per ragioni di carattere non disciplinare il limite massimo di età è elevato secondo quanto stabilito dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n 1172, così come modificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465.

I benefici di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma e quelli di cui al terzo e quarto comma, sono cumulabili tra di loro, purchè complessivamente non siano superati i 40 anni di età.

Il limite massimo di età non si applica nei confronti:

a) degli impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare indicato nella legge 26 marzo 1965, n. 229, che siano in possesso degli altri requisiti necessari;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

Art. 9.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo da Lit. 400, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al Ministero degli affari esteri, Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio II, devono pervenire al Ministero entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, anche se l'aspirante risieda all'estero.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare a quale dei concorsi intende partecipare, nonchè:

1) la data ed il luogo di nascita e, se nato all'estero, il Comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita; l'aspirante che ha superato i trentadue anni deve indicare in base a quale titolo, previsto nel precedente art. 8, ha diritto all'elevazione del limite di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune presso il quale è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate anche all'estero ed i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

5) le invalidità e le infermità di cui sia eventualmente affetto e le cause che le hanno determinate;

6) il titolo di studio di cui sia in possesso, specificando presso quale Università lo abbia conseguito e in quale data;

7) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) in quale lingua voglia effettuare la traduzione di cui al punto 5) dell'art. 10 e se, a norma del successivo art. 12, intenda sostenere prove facoltative di lingue ed in quali e se scritte od orali od entrambe.

L'aspirante deve altresì specificare, fornendo anche le eventuali indicazioni negative:

a) il proprio domicilio e, se residente all'estero, anche l'ultimo domicilio in Italia;

b) se coniugato, il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita e il domicilio del coniuge, nonchè l'ultimo domicilio di quest'ultimo prima del matrimonio;

c) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; qualora questi si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana. Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Alla domanda l'aspirante deve allegare un certificato medico su carta da bollo da Lit. 400, di data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, da cui risulti che egli è di sana e robusta costituzione fisica, con la esplicita specificazione che è in grado di affrontare qualsiasi clima e non ha imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera. Il certificato deve essere rilasciato da un medico militare, da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza ovvero, se l'aspirante è residente all'estero, da un medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare italiana, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo. L'Amministrazione si riserva di accertare il requisito dell'idoneità fisica nei riguardi dei vincitori del concorso.

Non si tiene conto delle domande che pervengano al Ministero dopo il termine indicato al primo comma, anche se spedite entro il termine medesimo, nè di quelle incomplete.

Art. 10.

Gli esami consistono in cinque prove scritte ed una orale.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

1) componimento nella lingua cui si concorre, di storia e civiltà del Paese della lingua stessa (con uso del dizionario della lingua - lessico);

2) traduzione dall'italiano nella lingua cui si concorre (senza vocabolario);

3) traduzione in italiano dalla lingua cui si concorre (senza vocabolario);

4) sintesi in italiano di pubblicazioni redatte nella lingua cui si concorre;

5) traduzione dall'italiano (con uso del vocabolario) in una lingua diversa da quella cui si concorre, da scegliere fra francese, inglese, tedesco e spagnolo.

L'esame orale verte sulla materia che ha formato oggetto della prova scritta di cui al n. 1), su una interrogazione nelle lingue prescelte, nonchè su:

1) interpretazione consecutiva dall'italiano nella lingua cui si concorre, e viceversa;

2) principi di diritto internazionale pubblico e di economia politica;

3) storia contemporanea generale.

Le tesi dei programmi di esame figurano nella tabella annessa al presente decreto.

Art. 11.

Il puteggio per ogni prova è espresso in centesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle prove scritte e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse. Per superare la prova orale il concorrente deve ottenere almeno sessanta centesimi.

La votazione complessiva è data dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nella prova orale, salvo gli eventuali aumenti di cui all'articolo seguente.

Art. 12.

L'aspirante può chiedere di essere sottoposto alla prova facoltativa scritta, in una lingua diversa da quella cui occorre e da quella prescelta per la traduzione obbligatoria di cui al punto 5 del precedente art. 10, da scegliersi tra francese, inglese, tedesco, spagnolo, russo, arabo.

Può chiedere altresì di sostenere la prova facoltativa orale nelle suddette o in altre lingue, sempre che non costituiscano per lui prova obbligatoria.

Per ciascuna prova facoltativa scritta, consistente in una traduzione dall'italiano (con uso del vocabolario), il concorrente può beneficiare di un massimo di due punti, purchè raggiunga la sufficienza di almeno 1,2 punti. Non può beneficiare in ogni caso di più di 6 punti complessivamente per le prove scritte.

Il punteggio conseguito nelle prove scritte si aggiunge alla media dei voti riportati nelle prove scritte obbligatorie, sempre che il candidato abbia ottenuto in queste ultime il punteggio richiesto per l'ammissione alla prova orale.

Per ciascuna prova orale facoltativa di lingua il concorrente può beneficiare di un massimo di 2 punti, purchè raggiunga la suffiicenza di almeno 1, 2 punti. Non può beneficiare in ogni caso di più di 6 punti complessivamente per le prove orali.

Il punteggio conseguito si aggiunge al voto, riportato nella prova orale obbligatoria, sempre che il candidato abbia ottenuto in quest'ultima la sufficienza.

Art. 13.

Le Commissioni giudicatrici sono nominate con decreto del Ministro per gli affari esteri almeno cinque giorni dopo il termine previsto dal primo comma dell'art. 9 e sono composte di un Ministro plenipotenziario in servizio o a riposo che le presiede, di due funzionari del Ministero di grado non inferiore a consigliere di Ambasciata o equiparato, di un magistrato ordinario o amministrativo non inferiore a magistrato di Corte di appello o equiparato, di due docenti universitari.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero di grado non inferiore a primo segretario di Legazione.

Alle Commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per specifiche materie.

Art. 14.

I candidati hanno otto ore di tempo per la prova scritta di cui al punto 1) dell'art. 10 e quattro per ciascuna delle altre prove scritte.

I candidati devono presentarsi alle prove di esame muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo), provvista della firma del concorrente, autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) carta d'identità;

3) tessera ferroviaria personale con fotografia;

4) tessera postale;

5) porto d'armi;

6) patente automobilistica;

7) passaporto.

Art. 15.

La prove di esame hanno luogo in Roma.

Ai candidati ammessi al concorso viene comunicato, non meno di quindici giorni prima, il luogo, la data di inizio delle prove scritte e la materia oggetto della prima prova. Della data di inizio delle prove è dato avviso, entro il termine suindicato, nella *Gazzetta Ufficiale*.

La Commissione esaminatrice stabilisce il giorno e la materia, oggetto della prova o delle prove scritte successive, dandone comunicazione ai candidati.

Le prove scritte hanno luogo, di norma, in giorni successivi.

La Commissione prepara, il giorno stesso in cui la prova scritta deve aver luogo, tre temi da sottoporre a sorteggio. Il sorteggio viene effettuato da uno dei candidati che sostengono la prova.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale l'avviso per la presentazione alla prova stessa è dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui debbono sostenerla.

Art. 16.

Il Ministro per gli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento dei concorsi approva con propri decreti, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, le graduatorie di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame.

Art. 17.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere ai sensi delle vigenti disposizioni titoli di precedenza o di preferenza devono far pervenire al Ministero degli affari esteri, Direzione generale del personale e dell'amministrazione Ufficio II, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto il relativo invito, i documenti comprovanti il possesso dei titoli in questione.

In particolare:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti e prigionieri di guerra, devono produrre, a seconda delle forze armate di appartenenza, la dichiarazione integrativa su carta bollata da Lit. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) i reduci dalla deportazione e dall'internamento devono presentare apposita dichiarazione, su carta bollata da Lit. 400 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati, gli invalidi di guerra, e coloro che appartengono alle categorie assimilate, devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello n. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati e gli invalidi per servizio devono presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione e la voce dell'invalidità, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato dalla competente autorità;

e) gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro devono presentare una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore o coniuge è deceduto per causa di lavoro;

f) i figli dei mutilati ed invalidi, di cui alla precedente lettera *c*) devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da Lit. 400 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da Lit 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione;

h) le vedove di guerra devono produrre l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale deve essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

i) gli orfani dei caduti di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate devono presentare un certificato su carta da bollo da Lit 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio devono produrre, a norma della legge 15 novembre 1965, n. 1288, una dichiarazione dell'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo

provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 rilasciata, su carta bollata da Lit. 400, dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se risiedono all'estero, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace e cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da Lit. 400;

o) i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i promossi per merito di guerra, devono produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per comportamento contrario al regime fascista, devono presentare una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da Lit. 400, dal prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali devono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) gli assistenti universitari devono produrre un certificato del rettore dell'Università o dell'Istituto di istruzione universitaria, attestante la nomina, la continuità e la qualità del servizio prestato;

s) i coniugati con o senza prole e i capi di famiglia numerosa devono produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da Lit. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

t) coloro che abbiano compiuto il servizio militare devono produrre copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) su carta da bollo da Lit. 400 rilasciato dalla competente autorità militare;

u) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato devono produrre un certificato su carta da bollo da Lit. 400, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata, la natura e la qualità del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma;

v) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, devono produrre apposita attestazione, su carta bollata da Lit. 400, rilasciata dalla competente autorità.

Art. 18.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie dei concorsi devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio II, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da Lit. 400. I concorrenti che abbiano superato l'età di trentadue anni devono presentare anche i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevazione del limite di età salvo che i documenti stessi non siano già stati presentati come titoli di precedenza o di preferenza;

2) diploma originale o copia del titolo di studio, su carta da bollo da Lit. 400, debitamente autenticata dall'autorità scolastica che ha emesso il documento o da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, l'aspirante deve produrre un certificato, rilasciato su carta legale dalla competente autorità, che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio, nonchè il non avvenuto rilascio del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da Lit. 400;

4) certificato, su carta da bollo da Lit. 400, dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da Lit. 400;

6) documento relativo alla posizione militare, se già non presentato come titolo di preferenza.

I documenti indicati nei precedenti numeri 3), 4), 5) e 6) devono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti abbiano ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dello Stato devono presentare soltanto:

a) il titolo di studio;

b) la copia integrale dello stato matricolare, su carta da bollo da Lit. 400, di data non anteriore a quella in cui abbiano ricevuto il relativo invito;

c) l'attestazione, su carta da bollo da Lit. 400, rilasciata dall'Amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti se il concorrente sia sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 19.

Il Ministro per gli affari esteri, valutati a norma delle disposizioni vigenti i titoli di precedenza che danno luogo a riserva di posti a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e delle categorie ad essi equiparate nonchè i titoli di preferenza degli idonei a parità di merito, dichiara con propri decreti i vincitori dei concorsi

Le graduatorie dei candidati dichiarati idonei e quelle dei vincitori dei concorsi sono pubblicate nel Foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri e di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 20.

I vincitori dei concorsi sono nominati, con decreti del Ministro per gli affari esteri, esperti aggiunti in lingue estere e collocati in ruolo secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo riportato nelle prove di esame.

Chi senza giustificato motivo non assuma servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *giugno* 1967
Registro n. 258, *foglio n* 275

PROGRAMMA DI ESAME

STORIA E CIVILTÀ DEL PAESE DELLA LINGUA PER CUI SI CONCORRE

Lineamenti fondamentali della storia e principali aspetti dello sviluppo economico e culturale del Paese della lingua prescelta, nei secoli XIX e XX.

PRINCIPI DI DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO

1. Natura e carattere del diritto internazionale. Rapporti tra diritto internazionale e diritto interno.
2. Fonti del diritto internazionale. Consuetudine. Accordo. Gli atti unilaterali. Raccomandazioni, decisioni ed altri atti delle organizzazioni internazionali.
3. I soggetti dell'ordinamento internazionale. La personalità degli Stati.
4. La sovranità territoriale.
5. Le Organizzazioni internazionali e quelle regionali. O.N.U. C.E.E.
6. Organi dei soggetti del diritto internazionale.
7. Immunità e privilegi.
8. La sovranità nei riguardi delle persone. Convenzioni per la tutela dei diritti dell'uomo. Le minoranze.

PRINCIPI DI ECONOMIA POLITICA

1. Bisogni, beni, utilità, valore.
2. Mercati e formazione del prezzo.
3. Produzione: imprese e costi.
4. Distribuzione: salario, rendita, interesse, profitto.
5. Circolazione: scambio, moneta.
6. Mercato delle divise - cambi.
7. Credito, banche.
8. Mercato finanziario.
9. Dazi, dogane, contingentamenti.
10. Bilancia commerciale e bilancia dei pagamenti.
11. Il concetto di programmazione economica e i vari tipi di piano.

STORIA CONTEMPORANEA GENERALE

1. L'Europa dopo la guerra franco-prussiana.
2. La politica estera italiana dal Congresso di Berlino alla vigilia del primo conflitto mondiale.
3. Cause ed origini della prima conflagrazione mondiale e conseguente riassetto internazionale: la dissoluzione dell'Impero asburgico; la fine dell'Impero ottomano; l'Unione Sovietica; la Società delle Nazioni.
4. I nazionalismi fra le due guerre mondiali: fascismo e nazismo e le rispettive politiche estere.
5. L'Estremo Oriente tra i due conflitti.
6. La politica estera degli Stati Uniti in Europa, in Asia, nelle Americhe. L'Unione Panamericana.
7. L'Europa verso il secondo conflitto mondiale: vicende diplomatiche, motivi economici e contrasti ideologici. La crisi della Società delle Nazioni.
8. La seconda guerra mondiale: vicende diplomatiche e politico-militari.
9. Nascita e sviluppo della Organizzazione delle Nazioni Unite.
10. L'assetto politico-territoriale del mondo post-bellico. Le principali alleanze.
1. I popoli afro-asiatici in via di sviluppo: loro problemi politici, ideali ed economici.
12. Il processo di unificazione europea.

(7401)

Concorso per esami a nove posti di interprete aggiunto di 3ª classe nel ruolo di concetto degli interpreti per le lingue estere.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un corcorso per esami ad un posto di interprete aggiunto di 3ª classe nel ruolo di concetto degli interpreti, per la lingua francese.

Art. 2.

E' indetto un concorso per esami a due posti di interprete aggiunto di 3ª classe nel ruolo di concetto degli interpreti, per la lingua inglese.

Art. 3.

E' indetto un corcorso per esami ad un posto di interprete aggiunto di 3ª classe nel ruolo di concetto degli interpreti, per la lingua tedesca.

Art. 4.

E' indetto un concorso per esami ad un posto di interprete aggiunto di 3ª classe nel ruolo di concetto degli interpreti, per la lingua spagnola.

Art. 5.

E' indetto un concorso per esami ad un posto di interprete aggiunto di 3ª classe nel ruolo di concetto degli interpreti, per la lingua russa.

Art. 6.

E' indetto un concorso per esami ad un posto di interprete aggiunto di 3ª classe nel ruolo di concetto degli interpreti, per la lingua araba.

Art. 7.

E' indetto un concorso per esami ad un posto di interprete aggiunto di 3ª classe nel ruolo di concetto degli interpreti, per la lingua portoghese.

Art. 8.

E' indetto un concorso per esami ad un posto di interprete aggiunto di 3ª classe nel ruolo di concetto degli interpreti, per la lingua giapponese.

Art. 9.

Per l'ammissione ai concorsi di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentadue, salvo quanto stabilito dal successivo art. 10;

3) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

4) diploma di interprete conseguito presso scuole di interpreti italiane o straniere. Qualora il diploma di interprete abbia valore di diploma di istruzione secondaria di secondo grado si prescinde dal diploma di cui alla lettera 3);

5) buona condotta, che sarà accertata d'ufficio, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

6) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubblica Amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 11 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 10.

Il limite massimo di età, indicato nel n. 2) del precedente art. 9, è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni nei riguardi di coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

c) per gli appartenenti alle altre categorie assimilate agli ex combattenti;

d) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea e dall'Etiopia, nonchè dalla Somalia, che siano rimpatriati entro il 31 marzo 1950; per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano; per i profughi dai territori esteri, per i profughi dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; per i profughi e rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri; per i profughi e rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano, ai sensi della legge 25 febbraio 1963, n. 319;

e) per il personale militare in zone di intervento, ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746;

3) a 39 anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233 e all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

4) a 55 anni, per i mutilati ed invalidi di guerra, nonchè per le categorie ad essi assimilate ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1936 e il 9 agosto 1944.

Per gli assistenti ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e per gli assistenti straordinari volontari od incaricati di Università o di Istituto di istruzione universitaria in attività di servizio o cessati per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato secondo quanto stablito dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, così come modificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465.

I benefici di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma e quelli di cui al terzo e quarto comma, sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente non siano superati i 40 anni di età.

Il limite massimo di età non si applica nei confronti:

a) degli impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare indicato nella legge 26 marzo 1965, n. 229, che siano in possesso degli altri requisiti necessari;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

Art. 11.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo da Lit. 400, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'Amministrazione - Ufficio II, devono pervenire al Ministero entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, anche se l'aspirante risieda all'estero.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare a quale dei concorsi intende partecipare, nonchè:

1) la data ed il luogo di nascita e, se nato all'estero, il Comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita; l'aspirante chè ha superato i trentadue anni deve indicare in base a quale titolo, previsto nel precedente art. 10, ha diritto all'elevazione del limite di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune presso il quale è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate anche all'estero ed i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

5) le invalidità e le infermità di cui sia eventualmente affetto e le cause che le hanno determinate;

6) il titolo di studio di cui sia in possesso, specificando presso quale Istituto lo abbia conseguito ed in quale data;

7) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) se, a norma del successivo art. 14, intenda sostenere prove facoltative di lingue ed in quali e se scritte od orali od entrambe.

L'aspirante deve altresì specificare, fornendo anche le eventuali indicazioni negative:

a) il proprio domicilio e, se residente all'estero, anche l'ultimo domicilio in Italia;

b) se coniugato, il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita e il domicilio del coniuge, nonchè l'ultimo domicilio di quest'ultimo prima del matrimonio;

c) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; qualora questi si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana. Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Alla domanda l'aspirante deve allegare un certificato medico su carta da bollo da Lit. 400 di data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, da cui risulti che egli è di sana e robusta costituzione fisica, con l'esplicita specificazione che è in grado di affrontare qualsiasi clima e non ha imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera. Il certificato deve essere rilasciato da un medico militare, da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza ovvero, se l'aspirante è residente all'estero, da un medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare italiana, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo. L'Amministrazione si riserva di accertare il requisito dell'idoneità fisica nei riguardi dei vincitori del concorso.

Non si tiene conto delle domande che pervengano al Ministero dopo il termine indicato al primo comma, anche se spedite entro il termine medesimo, nè di quelle incomplete.

Art. 12.

Gli esami consistono in tre prove scritte, tre prove pratiche ed una prova orale.

Le prove di esame sono le seguenti:

Scritte:

1) composizione (con uso del dizionario della lingua-lessico) nella lingua cui si concorre, di storia e civiltà del Paese della lingua stessa;

2) traduzione (senza vocabolario) dall'italiano nella lingua cui si concorre;

3) traduzione (senza vocabolario) dalla lingua cui si concorre in italiano.

Pratiche:

1) prova di stenografia nella lingua cui si concorre;

2) interpretazione consecutiva dall'italiano nella lingua cui si concorre e viceversa;

3) interpretazione simultanea dall'italiano nella lingua cui si concorre e viceversa.

Orali:

elementi di storia, di diritto internazionale pubblico e di economia.

Art. 13.

Il punteggio per ogni prova è espresso in centesimi.

Per superare le prove scritte i candidati devono riportare una media di almeno settanta centesimi e non meno di sessanta centesimi, in ciascuna di esse; per superare le prove pratiche, una media di almeno settanta centesimi e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano superato le prove scritte e quelle pratiche.

Per superare la prova orale i candidati devono ottenere almeno sessanta centesimi.

La votazione complessiva è data dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle prove scritte, dalla media dei voti ottenuti nelle prove pratiche e dal voto riportato nella prova orale, salvo gli evenuali aumenti di cui all'articolo seguente.

Art. 14.

L'aspirante può chiedere di essere sottoposto alla prova facoltativa scritta in una lingua diversa da quella per la quale concorre da scegliersi fra francese, inglese, tedesco, spagnolo, russo, arabo, giapponese e portoghese.

Può chiedere altresì di sostenere la prova facoltativa orale nelle suddette o in altre lingue, sempre che non costituiscano per lui prova obbligatoria.

Per ciascuna prova facoltativa scritta, consistente in una traduzione dall'italiano (con uso del vocabolario) il concorrente può conseguire un massimo di 2 punti, purchè raggiunga la sufficienza di almeno 1,2 punti. Non può beneficiare in ogni caso di più di 6 punti complessivamente per le prove scritte.

Il punteggio conseguito nelle prove scritte facoltative si aggiunge alla media dei voti, riportata nelle prove scritte obbligatorie, sempre che il candidato abbia ottenuto in queste ultime il punteggio richiesto per l'ammissione alla prova orale.

Per ciascuna prova orale facoltativa di lingua il concorrente può beneficiare di un massimo di 2 punti, purchè raggiunga la sufficienza di almeno 1,2 punti. Non può beneficiare in ogni caso di più di 6 punti complessivamente per le prove orali.

Art. 15.

Le Commissioni giudicatrici sono nominate con decreto del Ministro per gli affari esteri almeno cinque giorni dopo il termine previsto dal primo comma dell'art. 11 e sono composte di un Ministro di 2ª classe, in servizio o a riposo o di un consigliere di Ambasciata che le presiede, di due funzionari del Ministero di grado non inferiore a consigliere di Legazione o equiparato e di altri due membri scelti fra gli assistenti ed i docenti universitari ed i professori di istituto di istruzione secondaria.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario diplomatico di grado non inferiore al terzo segretario di Legazione.

Alla Commissione possono essere aggregati membri aggiunti per materie specifiche.

Art. 16.

I candidati hanno otto ore di tempo per svolgere la prova scritta di cui al punto 1) dell'art. 12, quattro ore di tempo per svolgere le prove scritte di cui ai punti 2) e 3) dello stesso art. 12 e per le eventuali prove scritte facoltative di lingue; 10 minuti per la prova di stenografia alla velocità di 70 parole al minuto ed ulteriori 45 minuti per rendere in chiaro lo stenoscritto; 10 minuti per ciascuna delle prove di interpretariato.

I candidati devono presentarsi alle prove di esame muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo), provvista della firma del concorrente, autenticata dal sindaco o da un notaio;
2) carta di identità;
3) tessera ferroviaria personale con fotografia;
4) tessera postale;
5) porto d'armi;
6) patente automobistica;
7) passaporto.

Art. 17.

Le prove di esame hanno luogo in Roma.

Ai candidati ammessi al concorso viene comunicato, non meno di quindici giorni prima, il luogo, la data d'inizio delle prove scritte e la materia oggetto della prima prova. Della data di inizio delle prove è dato avviso, entro il termine suindicato, nella *Gazzetta Ufficiale*.

La Commissione esaminatrice stabilisce il giorno e la materia della prova o delle prove scritte successive, dandone comunicazione ai candidati.

Le prove scritte e quelle pratiche hanno luogo, di norma, in giorni successivi.

La Commissione prepara, il giorno stesso in cui la prova scritta deve aver luogo, tre temi da sottoporre a sorteggio. Il sorteggio viene effettuato da uno dei candidati che sostengono la prova.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale l'avviso per la presentazione alla prova stessa è dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui debbono sostenerla.

Art. 18.

Il Ministro per gli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento dei concorsi approva con propri decreti, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, le graduatorie di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame.

Art. 19.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, i titoli di precedenza o di preferenza devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione, Ufficio II - entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto il relativo invito, i documenti comprovanti il possesso dei titoli in questione.

In particolare:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti e prigionieri di guerra, devono produrre, a seconda delle forze armate di appartenenza, la dichiarazione integrativa in carta bollata da Lit. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) i reduci dalla deportazione e dall'internamento devono presentare apposita dichiarazione, in carta bollata da Lit. 400 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate, devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati o invalidi per servizio devono presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione e la voce dell'invalidità, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato dalla competente autorità;

e) gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro devono presentare una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore o coniuge è deceduto per cause di lavoro;

f) i figli dei mutilati ed invalidi, di cui alla precedente lettera *c*), devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato, in carta da bollo da Lit. 400 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da Lit. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione;

h) le vedove di guerra devono produrre l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale deve essere esplicitamente dichiarato il godimento della pnsione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n 648;

i) gli orfani dei caduti di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate devono presentare un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio devono produrre a norma della legge 15 novembre 1965, n. 1288, una dichiarazione dell'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1949, rilasciata, su carta bollata da Lit. 400, dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se risiedono all'estero, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da Lit. 400;

o) i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra, devono produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

p) per coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista, devono presentare una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da Lit. 400, dal prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali devono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) gli assistenti universitari devono produrre un certificato del rettore dell'Università o dell'Istituto di istruzione universitaria, attestante la nomina, la continuità e la qualità del servizio prestato;

s) i coniugati con o senza prole e i capi di famigila numerosa devono produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da Lit. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

t) coloro che abbiano compiuto il servizio militare di leva devono produrre copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficial o militari di truppa) in carta da bollo da Lit. 400 rilasciato dalla competente autorità militare;

u) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato devono produrre un certificato, su carta da bollo da Lit. 400, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata, la natura e la qualità del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma;

v) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, cessati dal servizio in applicaione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1200, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, devono produrre apposita attestazione su carta bollata da Lit. 400 rilasciata dalla competente autorità.

Art. 20.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie dei concorsi devonc far pervenire al Ministero degli affari esteri - Di-

rezione generale del personale e dell'Amministrazione, Ufficio II, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da Lit. 400. I concorrenti che abbiano superato l'età di trentadue anni devono presentare anche i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevazione del limite di età salvo che i documenti stessi non siano già stati presentati come titoli di precedenza o di preferenza;

2) diploma originale o copia del titolo di studio, su carta da bollo da Lit. 400, debitamente autenticata dall'autorità scolastica che ha emesso il documento o da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, l'aspirante deve produrre un certificato, rilasciato in carta legale dalla competente autorità, che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio, nonchè il non avvenuto rilascio del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da Lit. 400;

4) certificato, su carta da bollo da Lit. 400 dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da Lit. 400;

6) documento relativo alla posizione militare, se già non presentato come titolo di preferenza.

I documenti indicati nei precedenti numeri 3), 4), 5), 6) devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella in cui i concorrenti abbiano ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dello Stato devono presentare soltanto:

a) titolo di studio;

b) la copia integrale dello stato matricolare, su carta da bollo da Lit. 400, di data non anteriore a quella in cui abbiano ricevuto il relativo invito;

c) attestazione, su carta da bollo da L. 400, rilasciata dalla Amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti se il concorrente sia sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 21

Il Ministro, valutati a norma delle disposizioni vigenti i titoli di precedenza che danno luogo a riserva di posti a favore dei mutilati ed invalidi di guerra o delle categorie ad essi equiparate nonchè dei titoli di preferenza degli idonei a parità di merito, dichiara con proprio decreto i vincitori dei concorsi.

Le graduatorie dei candidati dichiarati idonei e quelle dei vincitori dei concorsi sono pubblicate nel Foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri e di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 22.

I vincitori dei concorsi sono nominati, con decreto del Ministro per gli affari esteri, interpreti aggiunti di terza classe e collocati in ruolo secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo riportato nella prova di esame.

L'interprete, che senza giustificato motivo non assuma servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 aprile 1967

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *giugno* 1967
Registro n. 258, *foglio n.* 274

PROGRAMMI DI ESAME

STORIA E CIVILTÀ DEL PAESE DELLA LINGUA CUI SI CONCORRE

Lineamenti fondamentali della storia e principali aspetti dello sviluppo economico e culturale nei secoli XIX e XX.

CENNI DI STORIA, DI DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO E DI ECONOMIA POLITICA

1. Cenni sui principali avvenimenti storici dal Congresso di Vienna (1815) ad oggi, con particolare riferimento all'Italia.

2. Cenni sulla struttura della comunità internazionale e sui rapporti tra l'ordinamento internazionale e gli ordinamenti interni degli Stati.

3. Cenni sulle fonti del diritto internazionale.

4. I soggetti dell'ordinamento internazionale. Organi dei soggetti di diritto internazionale.

5. Le Organizzazioni internazionali e quelle regionali. O.N.U., C.E.E.

6. L'attività economica, i bisogni, i beni, l'utilità, il valore.

7. Mercati e formazione del prezzo.

8. Produzione.

9. Distribuzione.

10. Circolazione.

11. Il commercio internazionale, la bilancia commerciale, la bilancia dei pagamenti, i cambi.

12. Credito, banche.

13. Mercato finanziario.

14. Dazi, dogane.

15. Il concetto di programmazione economica e i vari tipi di piano.

(7402)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE

Concorso pubblico, per esami, a sette posti di avvocato o procuratore legale di 2ª classe, qualifica iniziale del ruolo legale, categoria direttiva, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a sette posti di avvocato o procuratore legale di 2ª classe, qualifica iniziale del ruolo legale, categoria direttiva, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Il 20% dei posti da conferire è riservato al personale in servizio presso l'Istituto, con rapporto d'impiego temporaneo, alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana nonchè — in continuità di tale rapporto d'impiego — alla data della deliberazione del presidente dell'Istituto di cui al successivo art. 10, comma primo. Ove peraltro non risultasse conferibile al personale medesimo, tale percentuale sarà ricoperta mediante assegnazione secondo l'ordine stabilito dalla graduatoria.

Art. 2.

I concorrenti debbono possedere i seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana;

B) età non superiore ai 30 anni.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni per i concorrenti coniugati;

2) di un anno per ogni figlio vivente;

3) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati o internati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per i reati commessi durante il servizio militare, anche se sia intervenuta successivamente amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

4) a trentanove anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto

legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno 7 figli viventi, compresi fra essi anche i figli caduti in guerra;

5) a quaranta anni: per coloro che abbiano riportato, a causa del comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) a quarantacinque anni: per il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

7) a cinquantacinque anni: per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, a norma di legge, sia stata accordata analoga elevazione del limite massimo di età.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi iscritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª; non sono parimenti ammessi al beneficio in parola gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 6 a 11 della tabella stessa.

Le elevazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) sono cumulabili tra loro e con quella indicata al punto 4), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Le elevazioni di cui ai punti 5), 6) e 7) non sono cumulabili con quelle indicate ai punti 1), 2), 3) e 4).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944); l'elevazione del predetto limite corrispondente a tale periodo è cumulabile con quelle di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

C) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare;

D) buona condotta civile e morale;

E) immunità da condanne e precedenti penali;

F) sana e robusta costituzione fisica;

G) diploma di laurea in giurisprudenza;

H) titolo di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di avvocato o di procuratore legale.

Il requisito dell'età deve essere posseduto dai concorrenti al 5 luglio 1967, data del provvedimento di indizione del presente concorso. Il requisito stesso non è richiesto per il personale in servizio a tale data, con rapporto di impiego, presso l'Istituto.

Tutti gli altri requisiti debbono essere posseduti dai concorrenti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, nonchè all'atto della presentazione dei documenti di cui al successivo art. 9.

Il possesso del requisito della buona condotta verrà accertato d'ufficio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere indirizzata alla Direzione generale dell'INAM Servizio personale Ufficio concorsi e assunzioni, via L. Pianciani, Roma, e dovrà pervenire, a mezzo raccomandata, alla Direzione generale medesima entro il termine perentorio di trenta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La domanda, a pena di esclusione dal concorso, deve essere intestata e indirizzata esclusivamente all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Non è consentito, per l'inoltro della stessa, alcun tramite nè degli uffici periferici dell'Istituto nè di altre pubbliche Amministrazioni.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande, per qualsiasi motivo, pervengano alla Direzione generale dell'Istituto oltre il prescritto termine.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro apposto dall'Istituto.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti debbono dichiarare:

a) il nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 30° anno di età dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno loro diritto all'elevazione del suddetto limite di età);

c) la residenza;

d) il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza con l'indicazione dell'Università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) il possesso del titolo di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di avvocato o di procuratore legale con la indicazione della data di conseguimento;

f) il possesso della cittadinanza italiana;

g) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

h) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario il concorrente dovrà dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite ed i suoi precedenti penali indicandone la natura;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti ;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso;

n) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente; per i concorrenti che hanno rapporto d'impiego con l'Istituto è sufficiente il visto del direttore della sede provinciale o del capo servizio centrale alle cui dipendenze essi prestano servizio.

Non saranno ammessi al concorso i candidati la cui firma, in calce alla domanda, risulti sprovvista di autenticazione.

Le comunicazioni dell'Istituto, inerenti il concorso, sono effettuate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici e dell'indirizzo da parte dei candidati o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo medesimo dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 4.

Il presidente dell'Istituto procederà, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del regolamento organico del personale, alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso, la cui composizione è così fissata:

Presidente:

Nominato ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del regolamento organico del personale.

Membri:

Un componente del Consiglio di amministrazione.

Un funzionario statale, appartenente ad uno dei Ministeri cui compete la vigilanza sull'Istituto;

Cinque membri da prescegliere tra docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame o tra i magistrati amministrativi od ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente.

Il direttore generale o uno dei vice direttori generali o un funzionario dell'Istituto con qualifica di direttore centrale.

Segretario:

Un funzionario dell'Istituto con qualifica non inferiore a direttore.

Art. 5.

I candidati ammessi al concorso riceveranno tempestiva comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove di esame.

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in una prova orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

a) diritto e procedura civile;

b) diritto amministrativo.

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà sulle seguenti altre:

a) diritto e procedura penale;
b) diritto del lavoro;
c) legislazione sociale;
d) diritto costituzionale;
e) diritto tributario.

Gli argomenti che formeranno oggetto delle prove di esame sono indicati nel programma annesso al presente bando.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di venti giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i sottoelencati documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina:

a) i candidati ex combattenti od appartenenti a categorie assimilate presenteranno la prescritta dichiarazione integrativa, in bollo, dei servizi prestati in zona di operazione;

b) i candidati reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in bollo, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione e gli appartenenti a categorie assimilate dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale sono provvisti oppure l'estratto del referto medico-collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità oppure il mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità;

e) gli orfani dei caduti in guerra o per fatti di guerra o per la lotta di liberazione dovranno presentare un certificato, in bollo, del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, in bollo, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

f) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella lettera *c*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, oppure uno dei documenti indicati nella lettera *c*); analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, oppure uno dei documenti indicati nella lettera *d*);

h) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle dei caduti indicati nella precedente lettera *e*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle, vedove o nubili, dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

i) coloro che appartengono ad una delle categorie di profughi indicate dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni, dovranno produrre apposita attestazione in bollo rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; sono altresì valide le attestazioni già rilasciate in applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885; i profughi disoccupati dovranno altresì produrre un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione;

l) i candidati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, quelli che abbiano riportato ferite di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione:

m) i coniugati con o senza prole e i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i candidati capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *m*) rilasciato in data non anteriore a quella di comunicazione dell'esito favorevole della prova orale, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi.

Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra;

o) i mutilati e gli invalidi civili, di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno produrre il certificato di iscrizione nel relativo ruolo, rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

p) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro, dovranno produrre le relative attestazioni di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 8.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva che risulterà, per ciascun candidato, sommando la media dei punti riportati nelle prove scritte e il punto della prova orale.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) i mutilati ed invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;
22) i coniugati con riguardo al numero dei figli;
23) gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;
b) dall'età.

Art. 9.

La graduatoria del concorso sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, il quale tenuto conto delle riserve di posti previste dall'art. 1 del presente bando e dalla legge 15 novembre 1965, n. 1288 nonchè

delle precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge in favore delle varie categorie di beneficiari, dichiarerà i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare i sottoelencati documenti nel termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso:

a) il diploma di laurea in giurisprudenza in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

b) certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di avvocato o di procuratore legale;

c) estratto dell'atto di nascita in carta bollata rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 30° anno di età alla data di indizione del concorso, abbiano diritto alla elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari di cui all'art. 2, lettera *B*), del presente bando, dovranno produrre, entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti; semprechè non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina.

Tali documenti, per quanto concerne i titoli di cui all'art. 7 del presente bando, dovranno essere prodotti nelle forme prescritte dallo stesso art. 7.

I concorrenti che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

I concorrenti che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale presenteranno attestazione, in bollo, del prefetto della Provincia di residenza; i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, su carta legale, della competente autorità israelitica; il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti Enti;

d) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

e) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

f) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

g) certificati dei carichi pendenti su carta da bollo rilasciati, rispettivamente, dalla Procura della Repubblica e dalla Pretura del luogo ove il candidato risiede e, in caso di cambiamento di residenza negli ultimi tre anni, altri certificati della Procura e Pretura della precedente residenza;

h) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti, e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno produrre, unitamente al certificato di sana e robusta costituzione fisica, un certificato rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo, da parte di un sanitario di sua fiducia, i candidati che non siano già dipendenti dell'Istituto;

i) documento, aggiornato a data recente, comprovante lo adempimento degli obblighi militari e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati, rispettivamente, erano in possesso della cittadinanza italiana e godevano dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 10.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno ammessi all'impiego, con deliberazione del Presidente dell'Istituto, per prestare un periodo di prova della durata di sei mesi, prorogabile per il tempo corrispondente a quello durante il quale non abbiano, per giustificato motivo, prestato servizio effettivo.

Durante il periodo di prova o, in caso di esito negativo, non oltre 90 giorni dal termine del periodo medesimo, gli interessati possono essere, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, licenziati senza diritto ad alcuna indennità od assegno.

Superato con esito favorevole il periodo di prova, il Consiglio di amministrazione delibererà la nomina in ruolo dei vincitori del concorso.

Il trattamento economico spettante ai vincitori del concorso è quello previsto dalle disposizioni in vigore presso l'Istituto, per il personale con la qualifica iniziale del ruolo legale, categoria direttiva.

Art. 11.

I vincitori del concorso nominati in prova i quali, senza motivo che l'Istituto ritenga giustificato, non assumano servizio presso la sede loro assegnata, alla data stabilita, saranno dichiarati decaduti dalla nomina, con provvedimento del presidente dell'Istituto.

La nomina in prova dei vincitori del concorso che, per giustificato motivo, assumano servizio con ritardo sul termine prefisso decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prendono servizio.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori, il presidente dell'Istituto potrà procedere, nel termine di sei mesi dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria medesima.

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1) *Diritto civile*:

Nozione e fondamento del diritto; diritto morale; diritto naturale e diritto positivo; diritto oggettivo; fonti ed elementi del diritto oggettivo; diritto soggettivo; acquisto, modificazione ed estinzione del diritto soggettivo.

Il fatto giuridico, l'atto ed il rapporto giuridico; il negozio giuridico: elementi, categorie e funzioni; la volontà negoziale nella sua formazione e manifestazione; il nuncius; il rappresentante diretto ed il rappresentante indiretto; i vizi della volontà negoziale; le cause di discordanza tra volontà interna ed esterna; l'oggetto, la causa, la forma del negozio giuridico; nullità, annullabilità, risolubilità, rescindibilità, revocabilità, caducità del negozio giuridico.

Il diritto delle persone: la persona fisica, la capacità giuridica, la capacità di agire e la capacità naturale; gli istituti di protezione e di assistenza degli incapaci; le persone giuridiche; le associazioni non riconosciute.

Il diritto di famiglia, il matrimonio, i diritti patrimoniali, la filiazione, le azioni di stato e gli atti dello stato civile.

Il diritto delle successioni; le successioni *mortis causa*: concetto, fondamento e funzione, gli elementi costitutivi della successione a causa di morte; la successione legittima; la successione dei legittimati e la successione *ab intestato;* la successione testamentaria.

Il diritto sulle cose: nozione e classificazione delle cose; la proprietà e il possesso: concetto, categorie, funzioni, limiti e tutela; comunione e condominio; i diritti reali di godimento su cose altrui; usufrutto, uso, abitazione, servitù prediale, superficie ed enfiteusi; i diritti reali di garanzia (pegno, ipoteca).

Il diritto delle obbligazioni; l'obbligazione: concetto, elementi, specie, fonti; le modificazioni soggettive ed oggettive della obbligazione, l'estinzione dell'obbligazione; il contratto: concetto, elementi, funzione e categorie; i singoli contratti civili e commerciali; le obbligazioni da negozi unilaterali; titoli di credito ed, in particolare, la cambiale; obbligazioni *ex lege:* atti illeciti: surroga; tutela dei diritti soggettivi; trascrizione; la garanzia generica e le garanzie specifiche dei diritti di credito; l'accertamento del diritto soggettivo: i mezzi di prova; la transazione; la sentenza del giudice; la prescrizione e la decadenza.

L'impresa, l'imprenditore, l'azienda, le società commerciali; la procedura concorsuale ed in particolare il concordato; il fallimento.

2) *Procedura civile*:

Nozioni generali sui principi istituzionali; le azioni; le persone: giudice, parti, pubblico Ministero; gli atti.

Il processo di cognizione in generale con particolare riferimento all'introduzione, all'istruzione ed alla decisione della causa.

Vicende anormali del processo: riunione di procedimenti, procedimenti in contumacia, sospensione, interruzione ed estinzione del processo; nozioni sui mezzi di impugnazione in generale; l'appello, il ricorso per Cassazione, la revocazione, l'opposizione di terzo.

La sentenza: suoi limiti ed efficacia; il giudicato; nozione del processo esecutivo e dei procedimenti speciali.

Il processo di esecuzione: esecuzione forzata e processo esecutivo; titolo esecutivo e precetto.

Espropriazione forzata: regole generali e comuni a tutte le forme di espropriazione mobiliare presso il debitore; espropriazione presso terzi; espropriazione immobiliare; forme speciali di espropriazione. Esecuzione per consegna o per rilascio di obbligazioni di fare e di non fare.

Le opposizioni (del debitore e dei terzi).

Sospensione del processo.

Procedimenti speciali: ingiuntivo, di sfratto; cautelati; in materia di volontaria giurisdizione; di attuazione di diritti potestativi (di divisione, purgazione, ipoteche, copia e collazione atti, ecc.); il procedimento di delibazione.

L'arbitrato.

3) *Diritto amministrativo*:

Il diritto amministrativo: concetto, carattere e fonti; l'amministrazione in senso soggettivo ed oggettivo.

Teoria generale dell'atto amministrativo: concetto, elementi costitutivi, categorie, formazione, esecutorietà, esecutività, legittimità presunta dell'atto amministrativo, i soggetti attivi e passivi dell'atto amministrativo; i vizi dell'atto amministrativo; invalidità, inefficacia, imperfezione, nullità, annullabilità e revocabilità dell'atto amministrativo; ratifica, sanatoria e conversione.

I mezzi di impugnativa dell'atto amministrativo in sede non giurisdizionale: denuncia, opposizione, ricorso gerarchico, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La responsabilità nel diritto amministrativo.

La giustizia amministrativa: diritti ed interessi; i soggetti, l'oggetto, la costituzione, lo svolgimento e la cessazione del giudizio amministrativo; la giurisdizione ordinaria: competenza e poteri del giudice ordinario nelle controversie amministrative, il criteri della *causa petendi* e del *petitum*, il principio del *solve et repete*, regole procedurali con particolare riferimento alla esecuzione della sentenza contro la pubblica Amministrazione.

La giurisdizione amministrativa: nozioni e distinzioni; la giurisdizione generale di legittimità, di merito ed esclusiva.

I conflitti di attribuzione, di competenza e di giurisdizione.

Ordinamento, attribuzioni ed attività delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici.

La regolamentazione generale del rapporto d'impiego pubblico, con particolare riguardo alle fonti, alla natura, costituzione, svolgimento, cessazione del rapporto; diritti e doveri dell'impiegato.

I compiti di benessere dello Stato.

Igiene e sanità pubblica: Organi dell'Amministrazione sanitaria; professioni sanitarie e imprese di interesse sanitario; limitazioni della libertà e della proprietà privata nell'interesse della igiene e della sanità; l'assistenza sanitaria.

Assistenza e beneficenza pubblica; nozioni generali; beneficenza istituzionale; beneficenza legale; spese di spedalità.

PROVA ORALE

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà sulle seguenti altre:

A) *Diritto penale*:

Nozioni generali sui principi istituzionali; la norma penale; l'interpretazione della legge penale con particolare riferimento all'analogia; limiti temporali; spaziali e personali della norma; concorso apparente di norme coesistenti.

Concetto di reato con particolare riferimento ai soggetti attivo e passivo; elementi essenziali del reato: condotta. evento. rapporto di causalità, dolo, colpa, responsabilità oggettiva; le cause di esclusione del dolo e della colpa; le cause di giustificazione.

Le circostanze del reato, il tentativo, il concorso di reati e di persone nel reato; il soggetto attivo del reato; l'imputabilità e la capacità criminale.

Nozioni generali sulle misure di sicurezza e sull'elemento soggettivo nelle contravvenzioni; conseguenze giuridiche del reato; natura della pena e sua disciplina giuridica; cause di estinzione della punibilità.

L'amnistia; l'indulto e la grazia; oblazione e riabilitazione.

Le obbligazioni civili nascenti del reato.

Delitti contro la pubblica Amministrazione con particolare riferimento: al peculato, alla malversazione, alla concussione, alla corruzione, alla violenza ed oltraggio al pubblico ufficiale, alla usurpazione di pubbliche funzioni; nozione di pubblico ufficiale ed incaricato di pubblico servizio.

Delitti contro l'Amministrazione della giustizia.

Delitti contro l'incolumità pubblica con particolare riferimento alla somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica ed al commercio di sostanze stupefacenti.

Delitti contro la fede pubblica con particolare riferimento alla falsità in atti e personale.

Delitti contro la persona con particolare riferimento ai delitti contro l'inviolabilità dei segreti.

Delitti contro il patrimonio con particolare riferimento alla truffa, all'appropriazione indebita ed al furto.

B) *Procedura penale*:

Nozioni generali sui principi istituzionali; processo ed azione penale; giurisdizione penale.

I soggetti del processo: giudice, pubblico Ministero, imputato, parte civile, responsabile civile, civilmente obbligato per la ammenda, difensori e procuratori.

Nozione e classificazione degli atti processuali.

Le principali fonti di prova; istruttoria penale: atti preliminari, istruzione formale, istruzione sommaria, riapertura della istruzione.

Il giudizio di primo grado: atti preliminari, dibattimento, sentenza.

I giudizi speciali: direttissimo, per decreto, contumaciale.

Appello e ricorso per Cassazione; mezzi straordinari di impugnazione; esecuzione delle sentenze.

C) *Diritto del lavoro*:

Disciplina delle attività professionali con particolare riguardo ai contratti collettivi ed individuali di lavoro.

Definizione, requisiti, costituzione del rapporto di lavoro e principali obbligazioni delle parti.

Estinzione del rapporto di lavoro, relativi effetti e tutela processuale individuale.

D) *Legislazione sociale*:

Definizione, contenuto e caratteri della legislazione sociale.

Origini e sviluppo della legislazione sociale.

Le fonti.

I soggetti.

La disciplina amministrativa del lavoro: limitazioni alla formazione, allo svolgimento ed all'estinzione del rapporto di lavoro. Igiene e sicurezza del lavoro.

La Previdenza Sociale.

Le varie forme di assicurazione sociale e gli Enti che vi provvedono.

I soggetti delle assicurazioni sociali, le prestazioni, i contributi.

Fonti giuridiche dell'assicurazione contro le malattie.

Il sistema assistenziale dell'I.N.A.M.; principi fondamentali; l'organizzazione strutturale e funzionale dell'I.N.A.M.

Il rischio di malattia: limiti di competenza tra Enti previdenziali e Enti locali; norme assicurative comuni e norme assicurative sociali.

Diritto di surrogazione e diritto di rivalsa.

La vigilanza per l'attuazione della legislazione sociale: gli Organi che vi provvedono.
La responsabilità penale, amministrativa e civile derivante dall'inosservanza delle norme di legislazione sociale.
La tutela dei diritti in materia di legislazione sociale.

E) *Diritto costituzionale*:

Caratteri e definizione del diritto costituzionale in generale.
Gli elementi costitutivi dello Stato: il Governo, i cittadini, il territorio.
La personalità giuridica e la sovranità dello Stato.
Fonti del diritto costituzionale italiano.
Le libertà costituzionali: principi generali e singole libertà. Diritti e doveri politici.
L'organizzazione costituzionale dello Stato: prerogative, funzioni e posizione del Capo dello Stato nella Repubblica. Organizzazione, funzionamento, guarentigie e funzioni del Parlamento.
Formazione ed efficacia delle leggi: legge costituzionale; legge ordinaria; decreti legge; decreti legislativi. Questioni relative alla costituzionalità delle leggi.
Definizione e classificazione delle funzioni governative, con particolare riguardo alle funzioni ed alle responsabilità dei Ministri.
La Corte Costituzionale della Repubblica Italiana: composizione, funzioni.
Il Consiglio Superiore della Magistratura: natura, composizione e funzioni.
Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro: natura, composizione e attribuzioni.

F) *Diritto tributario*:

Il diritto tributario: concetto, carattere e fonti.
Concetto e classificazione dei tributi: imposta, tributo speciale, tassa.
Il rapporto giuridico di imposta: concetto, soggetti, origine e contenuto del rapporto di imposta.
L'accertamento dell'imposta: concetto e funzione, forme e natura giuridica dell'accertamento; rimedi giuridici contro l'atto di accertamento: ricorso gerarchico, alle Commissioni, ad altri Organi amministrativi, l'azione giuridica, la regola del *solve et repete*.
L'estinzione del debito di imposta: pagamento, esecuzione, prescrizione.
Le sanzioni fiscali: concetto, distinzioni e norme processuali.
Le imposte dirette ed indirette, reali e personali; generalità; concetti; distinzioni. Le varie imposte nel sistema del diritto tributario italiano.
Tributi degli Enti minori, con particolare riguardo ai tributi degli Enti territoriali.

Il Presidente: prof. Mario Alberto COPPINI

(Schema di domanda di partecipazione al concorso)

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni - Via L. Pianciani ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a (prov. di . . . .) il . . . . . . (1) e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . n. chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a posti di avvocato o procuratore legale di 2ª classe di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del . . . . n. . .

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . (2);
c) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (3);
d) di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito il . . presso . . .;
e) di essere in possesso del titolo di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di avvocato o procuratore legale conseguito il presso . . . .;
f) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . .

g) di avere / non avere prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche Amministrazioni (nel caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti).

Il sottoscritto dichiara, infine, di avere preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quella che lo impegna a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonera l'Istituto da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità.

Indirizzo . . . .

. . . . (4)
(firma)

Luogo e data . . . .

---

(1) Coloro che abbiano superato il 30° anno di età al 5 luglio 1967, data della deliberazione consiliare di indizione del concorso, dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto alla elevazione di tale limite di età.
(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.
(3) Coloro che abbiano procedimenti penali in corso o abbiano riportato condanne penali dovranno farne esplicita menzione.
(4) Da autenticarsi da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal direttore della sede provinciale o dal capo del servizio centrale da cui il concorrente dipende.

Non saranno ammessi al concorso i candidati la cui firma, in calce alla domanda, risulti sprovvista di autenticazione.

(8024)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Conferma nell'incarico di componente della Commissione esaminatrice del concorso per esami a nove posti di ufficiale subalterno nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale in data 18 gennaio 1966, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo successivo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 18 marzo 1966, con il quale è stato indetto il concorso per esami a nove posti di ufficiale subalterno nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia;

Visto il decreto ministeriale in data 10 dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1967 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 febbraio successivo, con il quale è stata nominata la relativa Commissione esaminatrice;

Vista la nota n. 311/3547 in data 17 febbraio 1967, con la quale l'VIII Comando militare territoriale di Roma - Stato Maggiore - Ufficio personale - 1ª Sezione personale militare - comunica che il colonnello c. sp. «a disposizione» Raffaello Cimmino, componente della predetta Commissione esaminatrice, sarà posto in congedo per raggiunti limiti di età sotto la data del 9 aprile 1967;

Visto l'art. 4 della legge 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Il colonnello c. sp. «a disposizione» Raffaello Cimmino, è confermato nell'incarico di componente della Commissione esaminatrice del concorso per esami a nove posti di ufficiale subalterno nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia, indetto con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1966.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 aprile 1967

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1967
Registro n. 18 Grazia e giustizia, foglio n. 289

(8017)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione di un componente la Commissione esaminatrice del concorso a sei posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli Istituti di sperimentazione agraria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1967, registro n. 4, foglio n. 188, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso a due posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli Istituti di sperimentazione agraria, carriera direttiva degli sperimentatori, per le specializzazioni in agrumicoltura (un posto) ed in difesa del suolo (un posto);

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1967, registro n. 5, foglio n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 3 aprile 1967, con il quale i posti messi a concorso con il decreto ministeriale 27 gennaio 1966 sono stati elevati a sei, di cui due per le specializzazioni in agrumicoltura e quattro per la specializzazione in difesa del suolo;

Considerato che il prof. Michele Briccoli Bati, nominato componente della Commissione esaminatrice del concorso indicato, con il citato decreto ministeriale 2 gennaio 1967, è stato collocato a riposo a decorrere dal 1° marzo 1967;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Considerato che alla predetta data del 1° marzo 1967, la Commissione esaminatrice non aveva ancora iniziato i lavori e che pertanto il prof. Michele Briccoli Bati non può essere confermato nell'incarico;

Decreta:

In sostituzione del prof. Michele Briccoli Bati è nominato componente della Commissione esaminatrice del concorso a sei posti di sperimentatore per le specializzazioni in agrumicoltura ed in difesa del suolo, di cui alle premesse, il direttore superiore prof. Ettore Bottini.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 giugno 1967

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1967
Registro n. 13, foglio n. 143

(7951)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per esami e per titoli ad un posto di assistente in prova (ex coefficiente 271) nel ruolo del personale direttivo tecnico della Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi in Reggio Calabria.

Nel Bollettino ufficiale n. 2 del mese di febbraio 1967 messo in distribuzione l'8 luglio 1967, del Ministero dell'industria e del commercio è stata pubblicata la graduatoria di merito dei vincitori del concorso per esami e per titoli ad un posto di assistente in prova (ex coefficiente 271) nel ruolo del personale direttivo tecnico della Stazione sperimentale per l'industria delle essenze dei derivati dagli agrumi in Reggio Calabria, indetto con il decreto ministeriale 23 novembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 23 febbraio 1966.

(8016)

REGIONI

REGIONE SARDA

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1967, n. **8.**

Modifiche alla legge regionale 5 luglio 1956, n. 23, concernente provvidenze per l'acquisto di sementi selezionate.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n. 21 del 5 luglio* 1967)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 1 della legge regionale 5 luglio 1956, n. 23, è sostituito dal seguente:

« Qualora non sussistano o non vengano applicate speciali provvidenze statali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi del 50 per cento per l'acquisto di sementi elette di cereali e di piante orticole, a coltivatori diretti ed a cooperative che ne facciano impiego nelle aziende gestite.

I prezzi delle sementi di cui al comma precedente da prendere a base per la concessione del contributo saranno quelli riconosciuti congrui, anno per anno, dal Comitato provinciale dell'agricoltura competente per territorio ».

Art. 2.

L'articolo 2 della legge regionale 5 luglio 1956, n. 23, è sostituito dal seguente:

« Per quanto concerne il grano da seme ciascun coltivatore diretto può beneficiare, una sola volta per ogni anno, del contributo fino ad un massimo di due quintali di grano selezionato sussidiabile.

Per quanto concerne le sementi orticole ciascun coltivatore diretto può beneficiare, una sola volta per ogni anno e per ogni specie, del contributo fino ad un massimo di L. 5.000 per ogni specie orticola ammessa annualmente a fruire del contributo dall'Assessorato all'agricoltura e foreste.

Per le cooperative i contributi di cui ai precedenti commi verranno concessi per ciascun socio coltivatore con esclusione dei soci che ne abbiano già beneficiato ».

Art. 3.

L'articolo 3 della legge regionale 5 luglio 1956, n. 23, è sostituito dal seguente:

« Ai fini della presente legge la definizione di coltivatore diretto è quella contemplata dall'art. 48 della legge 2 giugno 1961, n. 454 ».

Art. 4.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 4 della legge regionale 5 luglio 1956, n. 23, sono sostituiti dai seguenti:

« Le domande per fruire del contributo per l'acquisto di grano selezionato da seme devono essere inviate entro il 31 agosto di ogni anno agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio, i quali, accertata la condizione del richiedente, rilasciano dichiarazione di nulla osta per l'acquisto della semente selezionata.

Le domande devono essere corredate:

a) di una dichiarazione del sindaco attestante la qualità di coltivatore diretto del richiedente nonchè la superficie destinata dal medesimo a coltivazione del frumento;

b) di uno stato di famiglia del richiedente ».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 23 giugno 1967

DEL RIO

(7811)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma, - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.